



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741
Part. IVA: 00184540748
C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

APOLLO BRINDISI GENTILE SRL
Viale della Stazione n. 7
Bolzano
apollobrindisigentilesrl@legalmail.it

E AGLI ENTI IN ALLEGATO

OGGETTO: APOLLO BRINDISI GENTILE – VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW - COMUNE DI BRINDISI.

Con la presente si comunica che è stato pubblicato sul sito internet di questa Provincia il verbale della Conferenza di Servizi relativo alla valutazione del progetto di cui in oggetto tenutasi il 15/03/2024.

Copia del verbale e dei suoi allegati sono disponibili al link

<http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>

In riferimento all'interferenza con il reticolo idrografico si rappresenta che l'impianto e le opere di rimboscimento ricadono a meno di 100 metri dal corso d'acqua presente nell'area d'intervento individuati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. In forza della D.G.R. 1675 del 08/10/2020 l'intervento, distando meno di 100 metri da detti corsi d'acqua, a differenza di quanto dichiarato dal proponente rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 delle NTA del PAI in forza del quale non può essere consentito:

- *l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente* – trattandosi di impianto agrovoltaiico pertanto detta disposizione preclude la realizzazione dello stesso;
- *possono essere consentiti la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione.*

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede all'Autorità di Bacino di esprimere il proprio parere anche in riferimento alle opere di rimboscimento atteso che nel parere espresso con nota prot. n. 8533 del 19/03/2024 non si fa riferimento alle stesse ma alle sole installazioni fotovoltaiche le quali tuttavia parrebbero distare meno di 100 metri dal suddetto corso d'acqua.

Inoltre, alla luce dell'interessamento di aree oggetto di tutela da parte del PPTR, si chiede al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia di esprimere il parere di competenza atteso che il Comune di Brindisi con nota prot. n. 136229 del 12/12/2023 ha dichiarato che il procedimento paesaggistico non risulta delegato a detto Comune.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed
Ecologia

APOLLO BRINDISI GENTILE – VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW - COMUNE DI BRINDISI.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL **15/03/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 10:09, presso la sede della Provincia di Brindisi, Settore Ambiente, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, Dirigente del Servizio, e in presenza del dott. D'Urso Oscar Fernando, in qualità di segretario verbalizzante, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi finalizzata alla valutazione dell'istanza riportata in epigrafe.

Alla Conferenza di Servizi sono stati convocati, giusta nota prot. n. 6329 del 22/02/2024, gli Enti indicati nell'allegato elenco.

La conferenza di servizi è stata indetta e convocata in modalità sincrona e si svolge in modalità telematica per il tramite della piattaforma **Multiparty Meeting** collegamento al link <https://mm.cedrc.cnr.it/APOLLO>

Sono presenti i rappresentanti del Servizio Energia della Regione. Assistono ai lavori i rappresentanti della società proponente.

Preso atto degli assenti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

Il Presidente invita i partecipanti, laddove non già provveduto, a far pervenire la delega di partecipazione alla Conferenza.

La conferenza si apre alle 10:10.

Relativamente al progetto in esame, si richiamano le principali fasi della scansione procedimentale che ha preceduto la seduta odierna come di seguito sommariamente riportate.

A seguito dell'emanazione del provvedimento dirigenziale n. 109 del 27/10/2022 con il quale questo Servizio ha disposto l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW ricadente nel Comune di Brindisi, il proponente in indirizzo, con nota in atti al prot. n. 18582 del 30/05/2023 ha chiesto l'avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 21721 del 23/06/2023 questo Servizio ha avanzato richiesta di documentazione integrativa e ha chiesto al proponente di chiarire se l'istanza in questione andasse intesa quale istanza di VIA/PAUR.

Con nota in atti al prot. n. 21847 del 26/06/2023 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa volta alla regolarizzazione dell'istanza presentata e ha chiarito che *relativamente alla richiesta di avvio del procedimento di VIA (prot. n. 18582 del 30/05/2023) il proponente intende avanzare istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*

Con nota prot. n. 22370 del 29/06/2023, che qui si intende integralmente richiamata, questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento in questione.

In riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti come di seguito riportato:

1. ENAC - nota prot. n. 87098 del 05/07/2023;
2. FSE – nota prot. n. 1090 del 05/07/2023;

3. Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 23606 del 10/07/2023;
4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 21643 del 25/07/2023;
5. ARPA – nota prot. n. 52758 del 27/07/2023;
6. RFI – nota in atti al prot. n. 26264 del 31/07/2023;
7. TERNA – nota in atti al prot. n. 26301 del 31/07/2023;
8. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – nota prot. n. 7383 del 14/09/2023;
9. Comando Scuola Aeronautica Militare – nota prot. n. 42927 del 02/10/2023
10. Comune di Brindisi- nota in atti al prot. n. 85484/2023 del 31/07/2023.

Con nota in atti al prot. n. 36729 del 06/11/2023 il proponente ha comunicato di aver dato completo riscontro alle richieste pervenute dagli Enti interessati chiedendo l'indizione della Conferenza di Servizi. Con nota prot. n. 37189 del 09/11/2023 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; si chiede a riguardo di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione.

Con nota prot. n. 38986 del 24/11/2023 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione la quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 220 del 03/01/2024, ha avanzato richiesta di documentazione integrativa.

Il proponente da ultimo con nota in atti al prot. n. 6252 del 22/02/2024 ha dato riscontro alle richieste di documentazione integrativa oltre che rappresentare le proprie osservazioni ai pareri pervenuti.

Il Presidente della Conferenza riporta che a riscontro della convocazione della seduta odierna sono pervenuti i contributi di seguito riportati che si allegano al presente verbale compreso i contributi pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori:

1. Comune di Brindisi – nota prot. n. N. 35454 del 11/01/2024;
2. Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 51131 del 30/01/2024;
3. ENAC- nota prot. n.21597 del 15/02/2024;
4. AQP – nota prot. n. 70090 del 25/10/2023;
5. Consorzio di Bonifica Centro SUD Puglia – nota prot. n. 5924 del 29/02/2024;
6. ARPA – nota prot. n. 15958 del 12/03/2024
7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 8533 del 19/03/2024;
8. Servizio Demanio della Regione Puglia – nota prot. n. 0142053 del 20/03/2024.

Interviene il rappresentante della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia che rappresenta quanto segue.

Esaminata la documentazione attualmente in atti, con riferimento alle richieste formulate in CdS si rileva quanto segue:

1) “Preventivo per la connessione ed elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete” di cui al punto 4.3.11 della D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”

Si prende atto della documentazione trasmessa tuttavia si riscontra che la dichiarazione di autodichiarazione sostitutiva non contiene l'espreso riferimento alla corrispondenza degli elaborati trasmessi al gestore di rete con quelli allegati alla richiesta di AU

2) “Certificato di destinazione urbanistica“ di cui al punto 4.3.9 della D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”.

Non risulta allegato il CDU delle aree interessate dall'intervento

3) “Mappe di aree e manufatti oggetto di finanziamenti pubblici“ di cui al punto 4.3.8 della D.D. n. 1/2011, “Istruzioni Tecniche”

Non risulta allegato né l'elaborato né la dichiarazione sostitutiva

4) Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore” di cui al punto 4.3.19 della D.D. n. 1/2011, “Istruzioni Tecniche”

Non risulta allegata

5) Per quel che riguarda la “Tabella con l'elenco degli elaborati prodotti” di cui al punto 4.4.3 della D.D. n. 1/2011, “Istruzioni Tecniche”, si chiede di aggiornare ed adeguare l'elenco degli elaborati della tabella con le modifiche e le integrazioni derivanti dal recepimento della presente nota.

6) Non risulta trasmessa la ricevuta di avvenuta trasmissione al MIMI (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) della comunicazione relativa all'impiego di fibra ottica per la realizzazione delle opere.

Pertanto ai sensi dell' art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 2193 la documentazione acquisita agli atti non può considerarsi completa ed adeguata ai fini AU.

Tanto si riferisce, ai fini della Verifica di Adeguatezza e completezza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.e si rimette al responsabile del procedimento PAUR, per le valutazioni di sua competenza in ordine alle conclusioni dei lavori conferenziali.

In ultimo si rimarca come questa amministrazione, come noto, potrà esprimersi ai fini AU, nel procedimento di PAUR attivato da codesta Autorità competente, solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dalle Autorità Competenti, nonché a valle dell'acquisizione dei pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento il cui apporto istruttorio è necessario ai fini del conseguimento di detto titolo autorizzativo.

Il Presidente rappresenta che, come desumibile dalla documentazione presentata, l'impianto e le opere di rimboschimento ricadono a meno di 100 metri dal corso d'acqua presente nell'area d'intervento individuati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. In forza della D.G.R. 1675 del 08/10/2020 l'intervento, distando meno di 100 metri da detti corsi d'acqua, a differenza di quanto dichiarato dal proponente rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 delle NTA del PAI in forza del quale non può essere consentito:

- l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente – trattandosi di impianto agrovoltaico pertanto detta disposizione preclude la realizzazione dello stesso;
- possono essere consentiti la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione.

Il Presidente rappresenta inoltre che, relativamente al parere espresso dal Comune di Brindisi si rende necessario che il proponente rispetti la distanza di 150 metri dal reticolo idrografico. Inoltre invita il proponente a valutare un'alternativa alla soluzione di connessione che eviti il passaggio su terreni agricoli prediligendo di contro i sedimi stradali anche in riferimento a quanto prescritto dall'AdB con il parere prot. 8533 del 19.03.2024 acquisito agli atti della Provincia al prot. n. 9485 del 19.03.2024.

Interviene il rappresentante della società proponente che rappresenta quanto riportato in allegato al presente verbale.

Dopo discussione

**LA CONFERENZA DI SERVIZI
DECIDE**

1. di assegnare al proponente venti giorni decorrenti dal ricevimento del presente verbale per trasmettere gli elaborati progettuali di modifica del layout dell'impianto in accoglimento delle criticità evidenziate dagli Enti interessati relativamente al rispetto delle distanze dal reticolo idrografico presente nell'area d'intervento come sopra specificato;
2. di chiedere agli Enti interessati di esprimere il parere definitivo di competenza; in difetto sarà considerato il parere già acquisito agli atti espresso in sede di Conferenza di Servizi;
1. di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da individuare a cura del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Dopo discussione

Alle ore 10:54 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante

Dott. D'Urso Oscar Fernando

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il Presidente della Conferenza

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

*Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215*

Spett.le

Provincia di Brindisi

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Piazza S. Teresa, 236016 – Brindisi (BR)

Al Dirigente Dott. Pasquale Epifani

Al Dott. Oscar Fernando D'Urso

provincia@pec.provincia.brindisi.it

pasquale.epifani@provincia.brindisi.it

oscar.durso@provincia.brindisi.it

e p.c.

Comune di Brindisi

Piazza Matteotti 1

72100 – Brindisi (BR)

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Transizione Energetica

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

22 marzo 2024

Oggetto: Apollo Brindisi Gentile S.r.l. – Procedimento di VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW sito nel Comune di Brindisi (BR). Osservazioni e controdeduzioni alla seduta della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 15 marzo 2024.

Spett.le Provincia di Brindisi,

il sottoscritto Giuseppe Truglio in qualità di legale rappresentante della società Apollo Gentile S.r.l., CF/PIVA 03160010215, avente sede in Bolzano (BZ), Via della Stazione 7 (la “Società” o “Apollo”) con la presente intende formulare osservazioni e controdeduzioni rispetto alla posizione espressa da codesta amministrazione durante la conferenza di servizi tenutasi in data 15 marzo 2024 (la “**Seconda Conferenza di Servizi**”)

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

nell'ambito del procedimento di PAUR avviato in data 29 giugno 2023 in relazione all'impianto in oggetto.

PREMESSO CHE

- 1) La Società è titolare del progetto di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW e relative opere connesse da localizzare nel Comune di Brindisi (BR) (l' "Impianto").
- 2) In data 27 ottobre 2022, con provvedimento dirigenziale n. 109 la Provincia ha disposto l'assoggettamento dell'Impianto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 ss. D.lgs. 152/2006.
- 3) In data 30 maggio 2023, con Nota prot. n. 18582 la Società ha presentato istanza di VIA, successivamente integrata in data 26 giugno 2023 ai fini dell'avvio di un procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis D.lgs. 152/2006.
- 4) Le aree ove si trova l'Impianto sono qualificate come aree agricole ai sensi del PRG vigente del Comune di Brindisi e:
 - a. ricadono in parte in ambito PAI (a meno di 100 m da corsi d'acqua censiti nel PAI facenti parte del reticolo idrografico);
 - b. ricadono in ambito territoriale distinti (ATD) ai sensi del PUTT/p denominati
 - i. "Emergenze idrogeologiche (area annessa idrologia secondaria)", ai sensi dell'art. 3.8 NTA del PUTT/p, in adiacenza a un corso d'acqua secondario
 - ii. "Beni Architettonici extra urbani" ai sensi dell'Art. 3.16 NTA del PUTT/p, con riferimento alla fascia di rispetto della Masseria Restinco;
 - c. presentano componenti idrologiche – Reticolo RER del PPTR.
- 5) In data 29 giugno 2023, codesto Ente ha avviato il procedimento di PAUR per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'Impianto.
- 6) In data 25 luglio 2023, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso il proprio **parere di compatibilità dell'Impianto alle NTA del PAI, senza alcuna riserva**, richiedendo alcune integrazioni allo studio idraulico e alla relazione idrogeologica da produrre in fase esecutiva, che la Società, per spirito di collaborazione e su richiesta della Provincia medesima, ha presentato (pur non essendovi tenuta) in data 22 febbraio 2024. **Tale parere risulta essere stato acquisito agli atti di codesto Ente in pari data al prot. No. 00025631.**
- 7) In data 31 luglio 2023, con nota prot. 26264, **Rete Ferroviaria Italiana (RFI)** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 8) In data 2 ottobre 2023, con nota prot. 42927, il **Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 9) In data 19 ottobre 2023, con nota prot. 25929, il **Comando Militare Esercito** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 10) In data 25 ottobre 2023, con nota prot. 70090/2023, la società **Acquedotto Pugliese S.p.A.** ha espresso il proprio **nulla-osta**.
- 11) In data 24 novembre 2023, codesto Ente ha convocato per il giorno 15 dicembre 2023 la prima riunione della conferenza di servizi in modalità ai sensi dell'art. 14-ter, Legge 241/90.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

- 12) All'esito della prima riunione della conferenza di servizi la Società provvedeva nel mese di gennaio e febbraio 2024 a fornire riscontro alle richieste di chiarimento e alle osservazioni espresse dalla conferenza di servizi.
- 13) In data 22 febbraio 2024, la Provincia ha convocato per il 15 marzo 2024, la seduta conclusiva della conferenza di servizi, chiedendo al Comune, all'Autorità di Bacino e al Servizio Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia l'emissione del proprio parere con riferimento:
 - a. all'interferenza del progetto con la fascia di 100 m dagli elementi del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 6 NTA del PAI, tutelato anche ai sensi dell'art. 3.08 NTA del PRG, come adeguato al PUTT/p;
 - b. l'intervento compensativo di rimboschimento proposto dalla Società con riferimento all'area nord dell'Impianto nella porzione interferente con la fascia di rispetto sub a.;
 - c. la presenza di componenti appartenenti al reticolo RER ai sensi del PPTR, precisando con riferimento a tale aspetto che in assenza di riscontri da parte della Regione avrebbe considerato le aree come idonee ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010.
- 14) In data 23 febbraio 2024, con nota prot. 6399, ENAC ha espresso il proprio **nulla-osta**.
- 15) In data 26 febbraio 2024, con nota prot. 67043, la società **Acquedotto Pugliese S.p.A.** ha espresso il proprio **nulla-osta** (identico per contenuto a quello già espresso in data 25 ottobre 2023).
- 16) In data 29 febbraio 2024, con nota prot.7621, il **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia**, ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 17) In data 12 marzo 2024, con nota prot. 8656, **ARPA Puglia** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 18) In data 19 marzo 2024, con nota prot. 9485, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha espresso il proprio **parere di compatibilità dell'Impianto alle NTA del PAI**. Si nota che tale parere risulta identico a quello già espresso dalla medesima autorità in data 25 luglio 2023.
- 19) In data 20 marzo 2024, con nota prot. 9624, la Regione-Servizio Demanio e Patrimonio ha reso il proprio **parere di non competenza** alla luce dell'**assenza di interferenze con aree del demanio armentizio**.
- 20) Non sono pervenuti riscontri o obiezioni da parte della Regione con riferimento alla compatibilità dell'Impianto rispetto agli elementi appartenenti al reticolo RER.
- 21) In data 31 luglio 2023 (con nota n. 2635) e in seguito in data 12 dicembre 2023 (con nota n. 41070) e 11 gennaio 2024 (con nota n. 1191), il Comune di Brindisi ha espresso e poi confermato il proprio Parere Negativo sull'Impianto.
- 22) In particolare il Parere Negativo del Comune di Brindisi (identico in tutte e tre le occasioni) si basa sulle seguenti affermazioni:
 - a) la società proponente non svolgerebbe attività connesse con la produzione agricola, in contrasto con:
 - i. l'art. 48 NTA del PRG vigente secondo il quale in aree agricole sono ammesse attività industriali connesse all'agricoltura, la cui autorizzazione sarebbe subordinata alla condizione che il soggetto interessato rivesta la qualifica di imprenditore agricolo o azienda agricola;
 - ii. l'art. 49 del DL n. 13 del 24.02.2023, ai sensi del quale: *“gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli*

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo”.

- b) l'intervento sarebbe incompatibile con le previsioni di cui all'art. 3.08 della NTA del PRG vigente, come adeguato al PUTT/p, che ammetterebbe nelle aree annessi ai corsi d'acqua “la realizzazione di impianti tecnici di **modesta entità**, quali cabine elettriche”, concetto che non sarebbe applicabile all'Impianto.
 - c) l'Impianto non risulterebbe conforme ai requisiti minimi di cui alle linee guida in materia di impianti agrovoltaiici emanate dal MASE.
- 23) **In simile contesto, la scrivente Società**, in sede di seconda conferenza di servizi, **ha esaltato tutti i pareri favorevoli espressi da tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, in special modo quelli dell'Autorità di Bacino, e rilevato l'assoluta illegittimità e infondatezza dell'unico Parere Negativo espresso dal Comune di Brindisi**, in particolare rispetto alle argomentazioni addotte dallo stesso Comune di Brindisi in relazione all'art. 3.08 NTA del PRG adeguato al PUTT/p, che, in quanto prive di fondamento sia in fatto che in diritto per le ragioni qui di seguito ribadite, non può e non deve essere posto a fondamento del provvedimento di VIA della Provincia.

NEL MERITO si osserva quanto segue

A) Sull'asserita compatibilità dell'Impianto rispetto alla destinazione agricola dell'area

Il Parere Negativo del Comune fonda la propria decisione altresì sulla considerazione che, essendo l'area qualificata come agricola ai sensi del PRG, la Società non svolgendo attività agricole né qualificandosi come imprenditore agricolo o azienda agricola (in assenza di specifica attestazione da parte dell'ufficio regionale competente) non potrebbe installare l'Impianto.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003, gli impianti fotovoltaici **possono essere localizzati in aree qualificate come agricole** in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Dunque, l'Impianto è *ex lege* compatibile con le aree agricole e, nel caso di specie, l'area non risulta neppure qualificabile come area di particolare pregio sotto il profilo agricolo, né sono presenti coltivazioni o produzioni di valore.

Ne deriva che l'area prescelta è perfettamente compatibile con l'installazione dell'Impianto in oggetto.

Anche la giurisprudenza ha stabilito che vi è piena compatibilità tra impianti a fonte rinnovabile e destinazione agricola dell'area e ha ritenuto illegittimi provvedimenti (anche comunali) di diniego di istanza autorizzative

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

in ragione della destinazione agricola dell'area¹. In particolare, secondo la giurisprudenza “*gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo, a mente della previsione dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 a tenore del quale: «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici», e considerato che l'impianto, in quanto alimentato da fonti rinnovabili non programmabili, rientra nel novero degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dello stesso decreto legislativo.»*”².

Infatti, sempre secondo la giurisprudenza, “*L'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. Ne consegue che l'impianto fotovoltaico controverso deve essere ritenuto, per legge, compatibile con la destinazione agricola dell'area su cui esso viene realizzato”*”³.

Si rileva inoltre, per completezza, che la qualifica di imprenditore agricolo o azienda agricola rileva esclusivamente allo scopo di poter beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali o contributi pubblici; ma **l'attestazione di tale qualifica non rappresenta un elemento costitutivo della figura di imprenditore agricolo ai sensi di legge.**

In ogni caso, la normativa vigente in materia di autorizzazione di impianti a fonte rinnovabile non richiede, in caso di impianti localizzati in area agricola, che il soggetto proponente sia un imprenditore o azienda agricola.

È chiaro, dunque, che sotto tale profilo il Parere Negativo del Comune di Brindisi è illegittimo e non può fondare un diniego da parte della Provincia.

In aggiunta, il Comune sostiene in ogni caso che l'installazione di un impianto in area agricola sarebbe consentita solo alle condizioni di cui all'art. 49, comma 3, del decreto-legge n. 13/2023.

Tale argomentazione risulta inconferente. Invero, la disposizione citata è stata introdotta dal legislatore per favorire l'installazione da parte di imprenditori agricoli di impianti di produzione di energia rinnovabile allo scopo di creare sinergie con l'attività svolta.

Tuttavia, tale disposizione non implica che in aree agricole sia possibile installare impianti solo da parte di imprenditori agricoli, ma introduce semplicemente un regime autorizzativo agevolato a beneficio di coloro che svolgono attività agricole, lasciando impregiudicate tutte le altre norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (inclusi gli impianti fotovoltaici) che, come detto, non prevedono alcuna specifica qualifica da parte del soggetto istante. Come chiarito infatti dalla relazione illustrativa al DL 13/2023⁴ (p.399) “*l'articolo 49 nei commi da 1 a 3 **introduce delle ulteriori semplificazioni** in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili”*

¹ TAR Sicilia (Palermo), Sez. II, n. 299/2023, secondo il quale “*i Comuni in generale e i Comuni della Regione Siciliana non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d. lgs. n. 199 del 2021”.*

² TAR Lazio (Roma), Sez. V, n. 800/2024; dello stesso tenore TAR Lombardia (Brescia), n. 437/2017; TAR Calabria (Reggio Calabria), sez. I, n. 508/2015; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4755/2013.

³ TAR Lazio (Roma), Sez. I Quater, n. 4793/2020.

⁴ Dossier D.L. 13/2023 – A.C. 1089 Parte I – Schede di lettura

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

Una diversa interpretazione non trova alcun riscontro nella relazione illustrativa del DL 13/2023 e risulterebbe altresì in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili sancito a livello europeo e costituzionale, introducendo una limitazione priva di qualsiasi fondamento logico.

Anche per tale profilo, quindi, il Parere Negativo del Comune di Brindisi risulta inconferente e non può fondare un diniego da parte della Provincia.

Infine, si rileva che ai sensi dell'Art. 12, D.lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici, rendendo compatibile l'intervento rispetto alle norme tecniche di riferimento, come confermato altresì dalla giurisprudenza. Tale assunto vale anche in caso di parere negativo del Comune che non è pertanto idoneo a pregiudicare il procedimento autorizzativo⁵.

* * *

B) Sull'asserita compatibilità del progetto rispetto alle disposizioni di cui all'art. 3.08 e 3.16 NTA del PRG vigente, adeguato al PUTT/p

Con riferimento a quanto affermato dal Comune di Brindisi in relazione alla compatibilità dell'Impianto rispetto all'art. 3.08 NTA del PRG vigente si rileva quanto segue.

Il Comune fonda le proprie considerazioni sulla compatibilità dell'Impianto sulla disposizione di cui all'art. 3.08, paragrafo 4.2, let. d., punto 2 delle NTA del PUTT/p secondo la quale *“sono autorizzabili interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di (...) infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con (...) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche (...)”*.

In base a interlocuzioni informali, il Comune ha chiarito di aver operato la valutazione circa la nozione di *“modesta entità”* sulla base dell'estensione del progetto.

La scelta di tale parametro non trova tuttavia alcun fondamento normativo e risulta frutto di una scelta completamente discrezionale del Comune che ha operato una valutazione completamente arbitraria. Inoltre, l'elenco delle opere di modesta entità contenuto nell'art. 3.8 NTA del PUTT/p ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto, la valutazione di compatibilità dell'Impianto avrebbe dovuto basarsi sull'analisi delle caratteristiche concrete dello stesso rispetto agli effettivi impatti sui beni oggetto di tutela.

Al riguardo, la Società ha prodotto apposite relazioni tecniche, idrauliche e idrogeologiche che dimostrano chiaramente come l'installazione dell'Impianto non produce alterazioni significative sugli equilibri e sui parametri idraulici e idrogeologici dei luoghi, considerato altresì che si tratta di opere (i pannelli) non permanenti e facilmente amovibili.

Sotto questo profilo, il Parere Negativo non tiene assolutamente conto dei rilievi della Società, ma si limita apoditticamente ad affermare la non compatibilità dell'Impianto.

La valutazione operata dal Comune risulta pertanto viziata da difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità in quanto fondata sul mero tenore letterale della disposizione citata, nonché su un criterio arbitrario e non tiene conto né confuta le analisi contenute negli studi prodotti dalla Società, avvalorate altresì dal parere

⁵ Ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5249/2014; Consiglio di Stato, sez. V, 377/2020; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2724/2020; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 11338/2023

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

favorevole ottenuto dall'Autorità di Bacino ai sensi del PAI.

Anche per tale profilo, quindi, il Parere Negativo del Comune di Brindisi risulta inconferente e non può fondare un diniego da parte della Provincia.

In relazione ai profili attinenti alla compatibilità con l'art. 3.16 NTA del PRG vigente adeguato al PUTT/p, tale rilievo non è più attuale in quanto, come risulta dalla documentazione trasmessa agli atti in data 17 ottobre 2022, la Società ha rivisto il layout di progetto, escludendo l'interferenza con la fascia di rispetto della Masseria Restinco. In ogni caso, si rileva che l'Impianto in quanto tale non reca alcun nocumento alla Masseria o alla sua fruizione, alla luce della distanza intercorrente tra i due elementi.

C) Sul rispetto dei requisiti minimi previsti dalle linee guida del MASE per gli impianti agrovoltaici

Con riferimento alla compatibilità dell'Impianto con i requisiti minimi previsti dalle linee guida emanate dal MASE, per poter essere qualificato come agrovoltaico un impianto deve soddisfare i requisiti base di cui alle lettere A (superficie minima per l'attività agricola – A.1 e percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli/LAOR – A.2) e B (continuità dell'attività agricola – B.1 e producibilità elettrica minima – B.2) delle Linee Guida MASE

Tale aspetto è stato ampiamente trattato e discusso nel corso dell'iter autorizzativo e la Società ha prodotto ampia ed esaustiva documentazione opportunamente trasmessa e agli atti di codesta Provincia che comprova il rispetto dei requisiti, alla quale si rimanda e che il Comune di Brindisi inspiegabilmente non sembra aver esaminato considerato che continua a riproporre le stesse criticità sollevate in data 31 luglio 2023.

Anche per tale profilo, quindi, il Parere Negativo del Comune di Brindisi risulta inconferente e non può fondare un diniego da parte della Provincia.

D) Sulla compatibilità del progetto rispetto alle disposizioni delle NTA del PAI

Infine, in merito all'interferenza del progetto con la fascia di 100 m dagli elementi del reticolo idrografico incluso nel perimetro del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e alle opere di rimboschimento anch'esse ricadenti in area di cui all'art. 6 NTA PAI, si rileva che:

- (i) ai sensi dell'art. 4, comma 4, NTA del PAI la realizzazione degli interventi previsti nelle aree rientranti nel perimetro del PAI (tra le quali quelle relative al reticolo idrografico di cui si discute) è sottoposta al **parere vincolante** dell'Autorità di Bacino;
- (ii) l'art. 6 delle NTA del PAI non vieta la realizzazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e relative opere connesse all'interno del reticolo idrografico, richiedendo per gli interventi non rientranti tra quelli espressamente consentiti (elencati al paragrafo 1 del medesimo articolo) la produzione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
- (iii) l'Autorità di Bacino ha espresso in due occasioni il **proprio parere favorevole senza alcuna riserva**, in particolare:
 - a. in data 25 luglio 2023, e
 - b. in data 19 marzo 2024,

in entrambi i casi espletando le proprie valutazioni anche rispetto all'art. 6 NTA del PAI e prendendo atto “*ed esaminata l'intera documentazione progettuale complessivamente resa disponibile*”. Si nota che la documentazione progettuale trasmessa all'Autorità di Bacino include anche le proposte opere di rimboschimento da localizzare a nord dell'area di installazione dell'Impianto. In entrambe le occasioni, l'Autorità di Bacino ha previsto apposite prescrizioni tecniche da adottare in fase esecutiva al fine di assicurare la compatibilità delle opere con le aree

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

interessate.

Alla luce di quanto precede, la natura **vincolante** del parere espresso dall'Autorità di Bacino implica che la Provincia non può discostarsi o ignorare tale parere per gli aspetti di competenza dell'Autorità di Bacino né operare essa stessa valutazioni autonome.

* * *

E) Sulla illegittimità e irrilevanza del parere reso dal Comune di Brindisi nonché dell'eventuale diniego di autorizzazione da parte della Provincia ai sensi della Legge 241/90

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il Comune di Brindisi non abbia verificato in maniera corretta ed adeguata le caratteristiche del progetto, il contesto territoriale di inserimento e la compatibilità dell'Impianto rispetto alla normativa di riferimento regionale e nazionale.

In aggiunta, il Parere Negativo si limita a rilevare la non compatibilità dell'Impianto senza offrire particolari elementi concreti a fondamento delle proprie affermazioni circa la compatibilità dell'Impianto.

Infatti, al di là di un generico riferimento alle norme di cui all'Art. 3.08 NTA e 3.16 NTA del PRG vigente, come adeguato al PUTT/p, il Comune non ha evidenziato neppure un motivo che indichi quali sono le caratteristiche progettuali che determinano l'asserita incompatibilità dell'Impianto con le aree in cui deve essere inserito.

Ai sensi degli Art. 14-bis, commi 3 e 4 e 14-ter, comma 7, che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi, i pareri delle amministrazioni coinvolti siano essi positivi o negativi devono essere congruamente motivati e devono indicare le condizioni per il superamento del dissenso.

Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, laddove un parere non contenga idonea motivazione o non indichi quali sono le condizioni da soddisfare per il superamento del dissenso, ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90 si considera acquisito senza condizioni il consenso dell'amministrazione⁶.

Alla luce di quanto precede, il Parere Negativo non può considerarsi come validamente espresso ai sensi degli Art. 14-bis e 14-ter Legge 241/90 e deve pertanto ritenersi come non rilasciato ed equivalente ad un atto di assenso senza condizioni.

Pertanto, il Parere Negativo non può fondare in nessun caso la decisione finale sul procedimento autorizzativo in corso ai fini del rilascio della VIA (e in seguito del PAUR).

Infine, anche a prescindere da quanto sopra, **si rileva che ai sensi degli Art. 14-bis e 14-ter Legge 241/90, l'autorità procedente adotta la determinazione finale conclusiva del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza. In base a tale disposizione, l'amministrazione procedente non può ignorare la volontà complessiva risultante dai pareri espressi dagli enti coinvolti, con la conseguenza che laddove questi siano favorevoli, un solo parere negativo non può considerarsi assorbente o sufficiente a prevalere sulle altre posizioni.

Atteso che tutte le altre amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, e che hanno espresso la propria posizione, hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione del progetto, la Provincia non può, pena l'illegittimità del provvedimento finale per violazione delle posizioni prevalenti espresse in conferenza, rigettare l'istanza di VIA/PAUR sulla base del dissenso espresso da un solo ente e in generale

⁶ *Ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n. 1180/2014; TAR Piemonte, Sez. I, n. 609/2013; Cons. Stato, sez. III, n. 350/2014.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.
C.F./P.IVA 03160010215

sulla base di propri convincimenti che non trovano alcun fondamento logico e giuridico.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO NEL MERITO

La scrivente Società, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, invita la Provincia di Brindisi a riconsiderare le proprie valutazioni espresse durante la seconda conferenza di servizi e a concludere positivamente il procedimento autorizzativo rilasciando il provvedimento di VIA per l'autorizzazione dell'Impianto coerentemente con le favorevoli posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni competenti in seno alla conferenza di servizi.

Distinti Saluti

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.